



Città di Trani
 Medaglia d'Argento al Merito Civile
 PROVINCIA B T

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
 DI TRIESTE 1904
 MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. 48 del Reg. Data: 20 / 3 / 2019	Oggetto: Approvazione P.E.F. relativo al servizio di Igiene Urbana Anno 2019.
---	---

L'anno duemiladiannove, il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
TONDOLO	Ing. Giovanni	ASSESSORE	x	
LAURORA	Geom. Tommaso	ASSESSORE		x
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Avv. Cecilia	ASSESSORE		x
DI GREGORIO	Avv. Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE		x
DI TULLO	Avv. Denise	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott. Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 7

Assessori, ed assenti n. 3 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014*), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, il primo dei quali costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, ed il secondo collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si articola nelle IMU-TASI-TARI
- l'art. 1- comma 654 – della predetta legge n° 147/2013, con riferimento al servizio di igiene urbana, così statuisce: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n° 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*
- l'art. 1 - comma 683 - della surrichiamata legge n.°147/2013 precisa che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e che deve essere approvato dallo stesso Consiglio Comunale o da altra Autorità competente.
- ai sensi dell'art. 1 - comma 651 - della succitata legge n° 147/2013, il Comune per la commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158, per cui ai fini della determinazione della tariffa, il Consiglio Comunale approva il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa della tariffa e di quella variabile, tanto per le utenze domestiche quanto per le non domestiche;

CONSIDERATO che, con il piano finanziario 2019 deve applicarsi anche la norma di cui all'art. 1 – comma 653- della legge n° 147/2013, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

RILEVATO che il Dipartimento delle Finanze, in data 18 febbraio 2019, ha pubblicato gli aggiornamenti alle *“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013”* al fine di supportare gli Enti locali nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione *“Smaltimento rifiuti”* riportate nella tabella

allegata alla nota metodologica concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario;

VISTO il regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con Delibera di C. C. n° 23 del 31/07/2014, esecutiva a termine di legge, ed in particolare la Legge n° 228 del 24 dicembre 2012, il cui art. 1- comma 387 - ridefinisce le modalità di determinazione delle tariffe rimandando definitivamente al D.P.R. n°158/99;

LETTO l'art. 8 del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n° 158 il quale testualmente recita:

Art.8 – Piano Finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 48, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo rifiuti urbani di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo 5.02.1997 n. 22 e ss.mm.ii. , ovvero i singoli Comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;*
- b) il piano finanziario degli investimenti;*
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonchè il ricorso di eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;*
- d) le risorse finanziarie necessarie;*
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti;*

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;*
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;*
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;*
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;*

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12, determina l'articolazione tariffaria;

TENUTO conto, quindi, che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di

gestione dei Rifiuti Urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e per quelle non domestiche;

RAMMENTATO che nel territorio comunale il servizio di igiene urbana è gestito dalla società Comunale AMIU S.p.A. con sede in Trani, Società Unipersonale soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento, ex art. 2497 del Codice Civile da parte del Comune di Trani;

PRESO atto che in data 28 febbraio 2019, la società AMIU SPA ha fornito a mezzo PEC la versione del P.E.F. relativo all'anno 2019, approvato dalla stessa società e trasmesso a questo Ente, previa acquisizione dal Servizio Tributi dell'Area Economico Finanziaria i valori del CARC (costi di accertamento, riscossione e contenzioso) nonché del CCD (costi comuni diversi);

VISTO il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dalla società affidataria della gestione del predetto servizio anche sulla base di alcuni valori forniti dall'Ufficio Tributi dell'Area Economico Finanziaria di questo Comune, il cui Prospetto Economico-Finanziario viene allegato alla presente proposta di provvedimento;

PRESO atto che in data 23 febbraio 2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto di Servizio con AMIU S.p.A., la cui esecuzione è condizionata dall'art. 23 del medesimo accordo negoziale alla sottoscrizione di apposito verbale con il quale dare piena attuazione al nuovo Piano Esecutivo dei Servizi di Igiene Urbana, così come approvato con delibera di C.C. n. 61 del 27.10.2017.

CONSIDERATO che, da specifica indicazione fornita da AMIU S.p.A. anche nella parte narrativa dell'allegata relazione, l'esecuzione del predetto contratto avrà inizio con decorrenza 1 luglio 2019, con conseguente estensione del regime di raccolta dei rifiuti "porta a porta";

CONSIDERATO, inoltre, che dalla data di attivazione del nuovo contratto di servizio troveranno applicazione i limiti convenzionali del corrispettivo spettante ad AMIU SpA, così come declinati dall'articolo 22 del contratto, vale a dire € 10.175.000,00 (iva compresa) per servizi rientranti nel PEF, oltre ad € 230.271,73 a titolo di corrispettivo per i servizi non rientranti nel PEF (raccolta carogne animali, gestione e manutenzioni fontane anche ornamentali, pulizia caditoie e pozzetti stradali, derattizzazione, deblattizzazione, disinfezione, disinfestazione, sgombero neve e spargimento sale, servizio di assistenza per lo svolgimento di tutte le opere cimiteriali).

TENUTO conto che i costi di gestione del servizio rifiuti al lordo della riduzione contrattuale prevista dal predetto articolo 22 della convenzione di appalto, risulta pari ad € 10.519.872,23, così determinato:

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 778.994,10

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	€.	2.354.172,78
CTS Costi trattamento e smaltimento dei rsu	€.	3.844.356,91
AC Altri costi operativi	€.	745.359,92
CRD Costi raccolta diff. per materiale	€.	423.722,10
CTR – Costi di trattamento e riciclo	€.	32.958,31
TOTALE COSTI OPERATIVI	€.	8.179.564,12

CARC Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	€.	186.412,52
CGG Costi generali di gestione	€.	2.356.592,91
CCD Costi comuni diversi	€.	<u>- 707.386,11</u>
TOTALI COSTI COMUNI	€.	1.835.612,32

CK Costo d'uso del capitale (ammortamenti+accantonamenti+remunazione del capitale investito +insoluto ruolo)

€. 87.166,17

TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE

€. 87.166,17

Minori entrate (riduzione p.v.)

€. 216.275,52

Minori entrate (riduzione p.f.)

€. 201.247,12

RILEVATO che dal costo complessivo della gestione del servizio, pari ad € 10.519.872,23, occorre decurtare l'importo di € 224.161,58, quantificato su base semestrale in ragione dei limiti del corrispettivo disciplinati dall'articolo 22 del nuovo contratto di servizi e della sua attivazione con decorrenza dalla data del 1 luglio 2019;

EVIDENZIATO, pertanto, che il Piano Economico Finanziario TARI del 2019 prevede un costo totale pari a €. **10.295.710,65**;

VISTI:

- l'art. 1 - commi da 639 a 703 - della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013;

- il Decreto del Presidente della Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999;

PRESO atto che il Comune, oltre all'istituzione del tributo TARI, all'approvazione del relativo Regolamento applicativo ed all'adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI, deve procedere all'approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche per l'anno 2019, deve essere approvato antecedentemente alla deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO il Decreto del Ministero Interno del 25 gennaio 2019 che ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2019 al 31 marzo 2019;

VISTI il D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., lo Statuto comunale e il regolamento di contabilità;

PRESO atto:

- del parere di sola regolarità tecnica, espresso in data 12/03/2019 da parte del Dirigente dell'Area Urbanistica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i.,;

- del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Area Economico-Finanziaria nei termini di cui in intestazione, in data 13/03/2019;

VISTI:

- la legge n°147/2013;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare l'allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, redatto e trasmesso dalla soggetto gestore del servizio di igiene urbana anche sulla base di alcuni costi comunicati da questo Comune;

Ravvisata la competenza della Giunta all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto il T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

DI PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA

1) di **DARE** atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di **PRENDERE** atto del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto e trasmesso, con pec del 28 febbraio 2019, dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana anche sulla base di alcuni costi comunicati da questo Comune e del quale si allega il Prospetto Economico-Finanziario:

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	€. 778.994,10
CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	€. 2.354.172,78
CTS Costi trattamento e smaltimento dei rsu	€. 3.844.356,91
AC Altri costi operativi	€. 745.359,92
CRD Costi raccolta diff. per materiale	€. 423.722,10
CTR – Costi di trattamento e riciclo	€. 32.958,31

TOTALE COSTI OPERATIVI	€. 8.179.564,12
CARC Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	€. 186.412,52
CGG Costi generali di gestione	€. 2.356.592,91
CCD Costi comuni diversi	€. - 707.386,11
TOTALI COSTI COMUNI	€. 1.835.612,32
CK Costo d'uso del capitale (ammortamenti+accantonamenti+remunazione del capitale investito +insoluto ruolo)	€. 87.166,17
TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE	€. 87.166,17
Minori entrate (riduzione p.v.)	€. 216.275,52
Minori entrate (riduzione p.f.)	€. 201.247,12
Rettifica contrattuale	€. - 224.161,58
<u>TOTALE</u>	€. 10.295.710,65

- 3) di **PRENDERE** atto della relazione allegata al piano Finanziario Economico Finanziario con la tabella di conversione ISTAT – categorie D.P.R. n° 158/99;
- 4) di **DARE** atto che dal Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari **€. 10.295.710,65**
- 5) di **DARE** atto che nel bilancio sarà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;
- 6) di **PRECISARE** che il Piano Economico Finanziario costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2019.
- 7) **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile a termini dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Angelo Lazzaro



IL SINDACO
Avv. Amedeo Bottaro


N° _____ reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione: **27 MAR. 2019**
è affissa all'albo Pretorio dal _____ al **27 1 APR 2019** per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, **27 MAR. 2019**



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Angelo Lazzaro


Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, **27 MAR. 2019**



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Angelo Lazzaro